INFORTUNI SUL LAVORO

D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81

Campo di applicazione

Art. 3

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

Art. 18

Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
Omissis
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, al fine quantistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
Le aziende devono tenere un registro, nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento

Modalità di tenuta del Registro

Il registro degli infortuni, a norma dell'art. 403 del Decreto del Presidente della Repubblica, 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello allegato al D.M. del 12.09.1958 e deve riportare nella copertina o in altra sua parte, le note esplicative allegate a detto decreto.
Il Registro degli infortuni deve essere intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni sua pagina.
Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato all'Azienda Sanitaria Locale (competente per territorio, la quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito, lo contrassegna in ogni sua pagina), dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.
Il registro deve essere tenuto senza alcuno spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.
Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.

Note esplicative sull'impiego del registro degli infortuni

Alla colonna 6:

L'indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti.

La qualifica professionale o mestiere deve essere indicata in rapporto alle mansioni normalmente espletate dal lavoratore.

Alla colonna 7:

La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.

Alla colonna 8:

La natura e la sede della lesione devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.

Alla colonna 9:

Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze dell'infortunio previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e precisamente:

a) inabilità temporanea: quando l'infortunio comporta un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) inabilità permanente: quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

La registrazione delle conseguenze degli infortuni deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.

Qualora si tratti di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato.

c) morte.

Alla colonna 10:

I giorni di assenza per inabilità temporanea devono essere computati in base alle giornate di calendario comprese tra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro o la data in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere il lavoro.

Devono perciò essere inclusi i giorni di franchigia, le domeniche e i giorni festivi.

Alla colonna 11:

Il grado percentuale di inabilità permanente deve essere registrato in base alla definizione dell'infortunio fatta dall'istituto assicuratore.

Qualora si tratti di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la registrazione deve essere effettuata in base alla tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente annessa alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

1	2			3			4	5	6
N. d'ord.	DATA DELL'INFORTUNIO			DATA RIPRESA LAVORO			Cognome e nome dell'infortunato	Età (anni)	Reparto e qualifica professionale
	G	M	A	G	M	A			

7	8	9			10	11
Descrizione delle cause e delle circostanze dell'infortunio	Natura e sede della lesione	CONSEGUENZE DELL'INFORTUNIO			Giorni di assenza per inabilità tempor.	% inabilità perman.
		Inabilità tempor. (a)	Inabilità perman. (b)	Morte (c)		